



## CIRCOLARE N° 29 DEL 7 LUGLIO 2011

### REACH, CLP E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

La Commissione consultiva permanente del Ministero del lavoro ha emanato la circolare 30 giugno 2011, Prot. n. 15/VI/0014877/MA001.A001 dall'oggetto "Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni").

Questa norma provvede ad armonizzare le disposizioni contenute nei due regolamenti comunitari (REACH e CLP) rispetto a quanto disciplinato dal Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), più precisamente rispetto al capo I - Protezione da Agenti Chimici e al capo II - Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni del titolo IX.

La valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni ricade negli obblighi del datore di lavoro, ecco quindi l'importanza dei regolamenti REACH e CLP e di questa circolare ministeriale.

Il ministero spiega, prima di tutto, che la definizione di agente chimico fornita dal T.u. sicurezza è notevolmente estensiva e riguarda tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica. Relativamente agli attori responsabili della sicurezza, come individuati dai nuovi regolamenti, il ministero spiega che il datore di lavoro può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il fabbricante, l'importatore, il distributore o l'utilizzatore a valle. In ogni caso, resta comunque il soggetto il cui nominativo già compariva nella scheda di sicurezza, o nell'etichettatura oppure nell'imballaggio, e questo anche nell'ipotesi in cui sia coincidente con il fabbricante, l'importatore o il distributore. Quanto agli obblighi, il ministero aggiunge che ogni datore di lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall'applicazione dei regolamenti, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento.

Infine, il ministero precisa che i regolamenti Reach e Clp sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla «valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni». Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire le informazioni di pericolosità, secondo il ministero, resta la scheda dati di sicurezza (Sds). Un ulteriore strumento di ausilio, per fornire le informazioni ai lavoratori, è invece rappresentato dall'etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).

Nel Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai Capi I (Protezione da Agenti Chimici) e II (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni), che rappresenta l'attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, vengono più volte citati i D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. come normative di riferimento.

A tali riferimenti normativi si è affiancato, per andare gradualmente a sostituirli, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) entrato in vigore il 20 gennaio 2009, che ha l'obiettivo di armonizzare a livello mondiale i criteri per la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Cosa di fatto già regolamentata dal Reach nel 2006, con il quale era stata effettuata una ricognizione sulle sostanze chimiche circolanti in Europa associando a ciascuna sostanza non solo le informazioni chimico-fisiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche, ma anche le informazioni correlate agli usi.

Questi due Regolamenti definiscono i soggetti coinvolti: fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, distributore, fabbricante.

Il datore di lavoro, così come definito dall'Art. 2 comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 81/2008, può coincidere, nello stesso tempo con il fabbricante, l'importatore, il distributore o l'utilizzatore a valle e "ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall'applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento."

Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza che deve essere redatta in modo da permettere ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici, cancerogeni o mutageni sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso. Inoltre importanti informazioni per i lavoratori sono presenti sull' etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).

Il documento della Commissione spiega quali sono gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini del D.Lgs. n. 81/2008 a seguito dei Regolamenti REACH e CLP:

- “1. definizione e individuazione delle figure coinvolte;
2. terminologia;
3. nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose;
4. nuovo sistema di etichettatura;
5. coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto;
6. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro;
7. aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell'informazione;
8. classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria;
9. aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP” (entro il 2015).

Ricordiamo quindi che è essenziale:

- **provvedere all'aggiornamento della valutazione dei rischi** nel caso vengano individuati nuovi pericoli (ad esempio nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse) o scenari di esposizione previsti nella eSDS diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere;

- **aggiornare la formazione e l'informazione** per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare;

- sottoporre a **sorveglianza sanitaria** secondo i dettati dell'Art. 229 del D.Lgs. 81/2008 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del regolamento CLP per la classificazione.